

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, SEZ. IV - ordinanza 29 aprile 2004, n. - Pres. Cunha Rodrigues - Oggetto: Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Direttiva 89/665/CEE – Procedure di ricorso in materia di appalti pubblici – Misure provvisorie ante causam. - (ai sensi della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, è ammissibile l'esercizio di un potere cautelare ante causam, indipendentemente dalla previa proposizione di un ricorso di merito).

Giustizia amministrativa - Tutela cautelare - Disciplina in materia di appalti pubblici prevista dall'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE e s.m.- Interpretazione – Tutela cautelare ante causam nel giudizio amministrativo – Ammissibilità.

L'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti a conferire ai loro organi competenti a conoscere dei ricorsi la facoltà di adottare, indipendentemente dalla previa proposizione di un ricorso di merito, qualsiasi provvedimento provvisorio, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica dell'appalto (1).

(1) La questione era stata rimessa con ordinanza presidenziale del T.A.R. Lombardia-Brescia, 26 aprile 2003, n. 76 (Pres. Mariuzzo), in questa Rivista, n. 4/2003, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarlombbbrescia_2003-04-26.htm

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/corte/cgiustce4_2004-04-29.htm

Legislazione: _

*** Inizio pagina**